

ALLEGATO 5
MODELLO STANDARD
“ ACCORDO CONVENZIONALE”

CONVENZIONE

TRA

FI.L.S.E. S.P.A., con sede legale in Genova, Via Peschiera 16, capitale sociale pari a euro, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] (di seguito “**FI.L.S.E.**”);

E

BANCA [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il “**Finanziatore**”) per la quale interviene [•].

FI.L.S.E. e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- A) Con Delibera di Giunta Regionale n.1274 del 16/11/2015, Regione Liguria (di seguito “Regione”) ha dato mandato alla finanziaria regionale FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito “FI.L.S.E.”), in attuazione della linea di attività 1.2.4 “Ingegneria Finanziaria” del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), di costituire il Fondo Tranché Cover Liguria (di seguito “Fondo”), espletando tutte le relative necessarie procedure.
- B) Il Fondo ha una Dotazione Iniziale di risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) (la “Dotazione Finanziaria Iniziale”) (*eventuale*) implementato di ulteriori euro (euro/00) con una Dotazione Finanziaria Integrativa;
- C) Tale Fondo viene impiegato quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle Tranches Junior di portafogli segmentati di finanziamenti.
- D) In data 19 Novembre 2015, FI.L.S.E. ha emanato un Avviso pubblico, allegato al presente Accordo Convenzionale sub A per la selezione di uno o più enti finanziari al fine di dare attuazione agli interventi della Regione Liguria di cui sopra.
- E) Il Finanziatore ha presentato Istanza di Manifestazione di Interesse, corredata dalla documentazione indicata nell'Avviso, superando la medesima selezione, giusta provvedimento _____.

- F) In data _____ il Finanziatore è risultato aggiudicatario del Lotto Finanziario (*inserire data e Lotto assegnato*).
- G) Col presente Accordo Convenzionale le Parti intendono regolare i loro rapporti con riferimento all'erogazione dei Finanziamenti e alla costituzione della garanzia in favore del Finanziatore a copertura dei Finanziamenti stessi in connessione all'operazione di Tranchèd Cover.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

- a) Le premesse con i relativi allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo Convenzionale; in caso di divergenza, le previsioni dell'Accordo Convenzionale prevarranno sulle premesse ed allegati.
- b) Le Parti si danno atto che la finalità del presente Accordo Convenzionale è di realizzare un'operazione di garanzia su base *tranchèd cover*, come meglio specificato alla premessa. In caso di dubbio, le previsioni dell'Accordo Convenzionale dovranno pertanto essere interpretate in modo da rendere efficace ovvero mantenere l'efficacia dell'operazione nel suo complesso.

ART. 2 – LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 3 – DEFINIZIONI

3.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola dovranno essere interpretati, sia al singolare sia al plurale, con il significato ad essi attribuito nel presente Accordo Convenzionale, come riportati, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 2 dell'Avviso ("Definizioni").

Aiuto: indica l'agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell'intensità dell'aiuto (Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato all'art. 6 dell'Avviso, e riportato all'Allegato 2 dello stesso.

Accordo Convenzionale: indica il presente accordo sottoscritto da FI.L.S.E. e il Finanziatore, per la regolamentazione dei rapporti successivamente all'assegnazione del Lotto Finanziario, nei termini indicati nell'Avviso e secondo il modello standard, eventualmente integrato per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del Finanziatore, riportato all'Allegato 5 dell'Avviso.

Avviso: indica l'Avviso pubblico di cui alla premessa D) e allegato al presente Accordo Convenzionale sub. A.

Cash Collateral: indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari al Lotto Finanziario, ovvero nel caso di assegnazione di più Lotti Finanziari, a ciascun Lotto Finanziario

assegnato, che FI.L.S.E. costituirà in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla *Tranche Junior* del relativo Portafoglio.

Comunicazione di Assegnazione Provvisoria: indica la comunicazione di assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario inviata da FI.L.S.E. al Finanziatore individuato al termine della selezione e che assume carattere di assegnazione definitiva solo a seguito di sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale tra Finanziatore e FI.L.S.E..

Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio: indica la comunicazione del Finanziatore, redatta secondo il modello predisposto da FI.L.S.E., che verrà inviata, entro 20 giorni dal termine del Periodo di Ramp-Up, a FI.L.S.E..

Conto Vincolato: indica il conto intestato a FI.L.S.E. acceso presso il Finanziatore (*se disponibile:* con il seguente numero identificativo ...), sul quale verrà depositato il Cash Collateral. Il Conto Vincolato dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità dell'Avviso, del presente Accordo Convenzionale e del Contratto di Pegno.

Contratto di Pegno: indica il contratto, redatto secondo il modello standard, eventualmente integrabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, riportato all'Allegato 6 dell'Avviso. Il contratto sarà sottoscritto tra FI.L.S.E. e il Finanziatore, per la costituzione del pegno sul Cash Collateral, ai sensi dell'articolo 1851 del codice civile e del Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 170 e ss.mm., a garanzia delle Perdite registrate sulla *Tranche Junior* del relativo Portafoglio. Il contratto sarà sottoscritto contestualmente al deposito del Cash Collateral e sarà oggetto di conferma al termine del periodo di Ramp-Up e ogniqualevolta ritenuto necessario dalle Parti.

CRR: indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 26 Giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Data di Costituzione del Cash Collateral: indica la data di deposito da parte di FI.L.S.E. del Cash Collateral e di contestuale sottoscrizione del Contratto di Pegno tra FI.L.S.E. e il Finanziatore, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale e comunque non oltre il 30 Dicembre 2015.

Finanziamenti: indica i finanziamenti che saranno concessi ed erogati alle Imprese da parte del Finanziatore secondo il presente Accordo Convenzionale.

Finanziamento in Default: indica un Finanziamento che sia classificato dal Finanziatore come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272

(Matrice dei Conti) del 30 Luglio 2008 e ss.mm. e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).

Finanziatore (o **Originator**, con riferimento al ruolo all'interno dello schema di cartolarizzazione): indica l'intermediario finanziario che è stato individuato a seguito della selezione di cui all'Avviso che concede i Finanziamenti alle Imprese.

Fondo: indica il fondo "Tranched Cover Liguria".

Imprese: indica le "PMI", secondo la definizione comunitaria (Regolamento UE n. 651/2014, Allegato 1 all'Avviso), aventi sede operativa nel territorio della Regione ed operanti nei Settori Ammissibili.

Imprese in Difficoltà: sono le imprese come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/14.

Istanza di manifestazione di interesse (o più brevemente **Istanza**): indica l'istanza presentata a F.I.L.S.E. dal Finanziatore, per la partecipazione all'Avviso, unitamente alla Proposta di Accordo di Portafoglio, formulata secondo il modello predisposto da F.I.L.S.E., riportato all'Allegato 3 dell'Avviso.

Lotto Finanziario: indica, con riferimento a ciascun Finanziatore, l'importo massimo reso disponibile a valere sul Fondo per le finalità di copertura delle Perdite della Tranche Junior del Portafoglio, come determinato ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso.

Normativa di Vigilanza: indica (i) le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi della Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013, (ii) la Circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei Conti), (iii) la CRR e (iv) ogni regolamentazione europea o della Banca d'Italia che modifichi o sostituisca le normative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra o dalle stesse richiamate, il tutto come integrato o modificato tempo per tempo.

Perdita: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, le somme dovute al Finanziatore e non corrisposte dall'Impresa in relazione ad un Finanziamento in Default, determinate dal Finanziatore in conformità con (i) la Normativa di Vigilanza, (ii) le procedure interne del Finanziatore di gestione delle attività finanziarie deteriorate e (iii) le procedure contabili interne del Finanziatore. Una perdita potrà essere sia una Perdita Provvisoria, sia una Perdita Definitiva.

Perdita Provvisoria: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare provvisorio di ogni perdita tempo per tempo stimata dal Finanziatore, tenuto conto anche di eventuali recuperi del credito, fino al momento in cui non si sia determinata una Perdita Definitiva.

Perdita Definitiva: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare definitivo di ogni perdita determinata dal Finanziatore (i) a seguito della conclusione delle procedure di recupero

del relativo credito, ovvero (ii) fino a quando non vi sia stata rinuncia alle stesse da parte dello stesso Finanziatore secondo la normativa vigente e le proprie policy interne, ovvero (iii) non si siano verificate le condizioni previste nell'apposito Contratto di Pegno sottoscritto da FI.L.S.E. e dal Finanziatore.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo, con decorrenza – laddove il Finanziatore non si sia avvalso della facoltà di avviare anticipatamente il Periodo di Ramp-Up alla ricezione della Comunicazione di Assegnazione Provvisoria - dalla sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale e con termine al 31 Ottobre 2016, salvo eventuali proroghe stabilite d'intesa tra le parti, durante il quale il Finanziatore costituirà il Portafoglio secondo la Proposta di Accordo di Portafoglio.

Portafoglio: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati dal Finanziatore, durante il Periodo di Ramp-Up, aventi le caratteristiche di cui all'Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi di quanto previsto dalla Normativa di Vigilanza, così come individuato nella Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio.

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta sottoscritta dal Finanziatore, allegata all'Istanza di manifestazione di interesse, contenente, a pena di inammissibilità, i requisiti indicati all'art. 4 dell'Avviso, ed in particolare l'ammontare minimo previsto del Portafoglio, la sua composizione, le condizioni economiche applicate ai Finanziamenti e le condizioni economiche applicate al Conto Vincolato, formulata secondo il modello predisposto da FI.L.S.E., riportato all'Allegato 4 dell'Avviso.

Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le tranches con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche e il valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie.

Settori Ammissibili: indica i settori economici di appartenenza delle imprese beneficiarie che possono essere ammessi per la costituzione del Portafoglio. I settori ammissibili sono tutti quelli appartenenti alla classificazione ATECO 2007 ad eccezione di quelli esclusi dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 Dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 Dicembre 2013. I settori esclusi sono riportati all'Allegato 1 dell'Avviso.

TUB - Testo Unico Bancario: indica il Decreto Legislativo n. 385 del 1 Settembre 1993 e ss.m.i.

Tranched Cover: indica l'intera operazione disciplinata dall'Avviso, dai relativi allegati, dal presente Accordo Convenzionale e dal Contratto di Pegno e posta in essere da FI.L.S.E. e dal Finanziatore a seguito dell'assegnazione del Lotto Finanziario e della formalizzazione della relativa documentazione.

Tranche Junior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota del Portafoglio che sopporta le prime Perdite registrate dal medesimo Portafoglio.

Tranche Senior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranché cover) la quota del Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le Perdite rispetto alla Tranche Junior.

3.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 3.1., ai fini del presente Accordo Convenzionale, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

Bando: indica il Bando pubblico rivolto alle Imprese liguri per l'accesso al Fondo "Tranché Cover Liguria", pubblicato da FI.L.S.E. sul sito www.filse.it, che disciplina i rapporti fra l'Impresa finanziata e FI.L.S.E. e in particolare, gli obblighi che l'Impresa assume a seguito della concessione dell'Aiuto.

Disciplina di Riferimento: si intendono il Bando e le normative comunitarie, nazionali e regionali in esso richiamate, che disciplinano la Misura di agevolazione.

ART. 4 – OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo Convenzionale disciplina i rapporti tra FI.L.S.E. e il Finanziatore per attuare quanto previsto nell'Avviso in relazione all'operazione di Tranché Cover consistente nella costituzione di un Portafoglio di Finanziamenti a favore delle Imprese beneficiarie a fronte dell'assunzione da parte di FI.L.S.E. del rischio sulle prime Perdite del Portafoglio stesso nel limite massimo dell' 80% per ciascun Finanziamento, e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio tramite il rilascio di una garanzia in forma di pegno sul Cash Collateral.

ART. 5 – AVVIO DEL PERIODO DI RAMP-UP E COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

5.1. Il Finanziatore provvede alla costituzione del Portafoglio durante il Periodo di Ramp-Up, secondo termini e modalità definite nell'Avviso. In particolare, qualora il Finanziatore non si sia avvalso della facoltà di avviare il Periodo di Ramp-Up successivamente alla Comunicazione di Assegnazione Provvisoria e prima della sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale, come consentito dall'Avviso, vi procederà entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale. Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi obbligatoriamente entro il 31 Ottobre 2016 salvo proroghe concordate tra le Parti.

5.2. Entro il 20 Aprile 2016 ed entro il 20 Luglio 2016, il Finanziatore trasmette, rispettivamente, la prima e la seconda comunicazione trimestrale di costituzione del Portafoglio, al fine di consentire un monitoraggio prospettico da parte di FI.L.S.E., in vista della composizione definitiva del Portafoglio. Sulla base dei dati forniti, il Finanziatore potrà richiedere il rinnovo del pegno in relazione ai Finanziamenti effettivamente inclusi nel Portafoglio a tale data.

5.3. Entro il 20 Novembre 2016, ovvero entro 20 giorni dall'eventuale termine prorogato del Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore trasmette a F.I.L.S.E. la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, indicando in modo specifico la suddivisione in due distinte *tranches* come di seguito:

- a) una *Tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio,
- b) una *Tranche senior*, con grado di subordinazione minore.

5.4. Ai fini dell'intervento del Fondo, la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, dovrà indicare la classe di merito creditizio della *Tranche senior* e i conseguenti punti di stacco e spessore della *Tranche junior*, determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (*Supervisory Formula Approach*) di cui all'articolo 262 del CRR. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà venire allegata alla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio.

5.5. Rimane a carico del Finanziatore la valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Fondo ai sensi dell'Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dal CRR e, laddove di competenza, dalla Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013.

5.6. Resta inteso che il pegno sul Cash Collateral dovrà essere costituito – ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e dal Contratto di Pegno – anche nel caso in cui il Finanziatore non consegua, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale previsto dalla Normativa di Vigilanza per le operazioni della specie.

5.7. Il Finanziatore assume la responsabilità della veridicità delle informazioni che saranno contenute nella Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio e si impegna, a far sì che tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio alla data di delibera rispettino caratteristiche di cui all'art. 4.1 dell'Avviso di seguito riportate:

- (i) essere di nuova concessione, ed essere concessi esclusivamente per gli scopi previsti dall'art.4.1 punto g) dell'Avviso;
- (ii) essere concessi ed erogati a favore di Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie, demandando la valutazione di tale requisito al libero giudizio del Finanziatore, in conformità alle procedure interne di valutazione del merito di credito;
- (iii) essere concessi ed erogati a favore di imprese, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Liguria;
- (iv) essere concessi ed erogati a favore di Imprese operanti nei Settori Ammissibili;
- (v) aventi natura di finanziamento chirografario;

- (vi) essere di importo minimo pari a euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) e massimo pari a euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00);
- (vii) aventi durata compresa tra 18 e 60 mesi , in conformità quanto previsto art. 4.1 punto h) dell'Avviso in base allo scopo del finanziamento;
- (viii) non essere assistiti da garanzie reali;
- (ix) essere concessi ad imprese con rating non inferiore, così come stabilito dal sistema di rating del Finanziatore, all'equivalente di "B -" di Standard & Poors;
- (x) essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato normalmente praticato dal Finanziatore in assenza di interventi di mitigazione del rischio.

5.8 Il Finanziatore, nei limiti di quanto previsto al successivo art. 5.10, si impegna altresì a:

- garantire che il Portafoglio risultante all'atto della Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio non si discosti, orientativamente, dal modello di distribuzione indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio e successivamente inserito nell'Accordo Convenzionale.

oppure, qualora il Portafoglio risultante si discosti dal modello di distribuzione indicato nella Proposta di Accordo,

- fornire a FI.L.S.E. apposita relazione descrittiva che riporti le motivazioni che hanno determinato lo scostamento;

e, in ogni caso:

- a garantire che il Portafoglio risultante al momento della Costituzione Definitiva risulti distribuito sulle differenti classi di rating e collocazione geo-settoriale in modo inclusivo, garantendo un sostegno significativo, in relazione all'efficienza dello strumento di garanzia, all'efficienza complessiva del Portafoglio, alla sua dimensione e allo spessore della Tranche Junior, a classi di rating medio-basso, contraddistinte da maggior difficoltà di accesso al credito;

5.9 Il Finanziatore si impegna, infine, a garantire che le Imprese attestino, mediante autocertificazione, la sussistenza dei requisiti prescritti dagli articoli 4.1.b) e 4.2. dell'Avviso, ossia:

- (i) che appartengano alla categoria di Micro, Piccola o Media Impresa
- (ii) che siano in regola con gli obblighi contributivi,
- (iii) che non abbiano ricevuto aiuti in regime "de minimis" oltre le soglie previste dal Reg. UE n. 1407/13;
- (iv) che non siano qualificabili come Imprese in difficoltà;
- (v) che non abbiano restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione (ad esclusione di quelle in pagamento regolarmente accettate e rateizzate con l'ente creditore).

5.10. Tenuto conto che il periodo intercorrente tra la presentazione della Proposta di Accordo di Portafoglio e la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio è tale da poter determinare variazioni nella distribuzione geo-settoriale e di rating delle Imprese finanziate, FI.L.S.E. verificherà che la distribuzione del Portafoglio costituito, qualora differente, soddisfi comunque i requisiti di inclusività previsti all'art. 4.1. p.to k), compatibilmente con le condizioni del mercato verificatesi durante il Periodo di Ramp-Up.

5.11. Nel caso in cui, al termine del Periodo di Ramp-Up, si dovesse verificare che l'importo del Portafoglio è minore dell'ammontare indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio, il Lotto Finanziario assegnato in via provvisoria si ridurrà proporzionalmente.

5.12. Successivamente all'invio della Comunicazione Definitiva del Portafoglio, FI.L.S.E. provvederà a controllare la corrispondenza dell'importo del Lotto Finanziario a quanto indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio e i calcoli effettuati dal Finanziatore nel determinare l'ammontare definitivo del Lotto Finanziario e l'eventuale maggior importo sarà retrocesso dal Finanziatore a favore di FI.L.S.E. contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di conferma di cui all'art. 6.5.

5.13. FI.L.S.E., in relazione al Portafoglio individuato con la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, potrà eccepire al Finanziatore rilievi esclusivamente inerenti al fatto che i Finanziamenti non rispettano le caratteristiche di cui al precedente art. 5.7. Per effetto di tali rilievi, FI.L.S.E. potrà chiedere l'esclusione del relativo Finanziamento dal Portafoglio, fino all'individuazione della Perdita Definitiva su ciascun Finanziamento in Default. Resta inteso che, in nessun caso, i rilievi formulati da FI.L.S.E. potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore sulla base dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Convenzionale.

ART. 6 — COSTITUZIONE DEL PEGNO SUL CASH COLLATERAL

6.1. A seguito dalla sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale e comunque, entro il 30 Dicembre 2015, FI.L.S.E. sottoscriverà con il Finanziatore il contratto di conto vincolato intestato a "FI.L.S.E. - Fondo Tranché Cover Liguria", procederà al versamento del Cash Collateral e sottoscriverà il Contratto di Pegno, secondo il modello Allegato 6 all'Avviso [e allegato al presente Accordo Convenzionale a scelta del Finanziatore], eventualmente integrato per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del Finanziatore.

6.2. L'efficacia del presente Accordo Convenzionale è condizionata risolutivamente alla sottoscrizione del Contratto di Pegno e al contestuale versamento del Cash Collateral sul Conto Vincolato.

6.3. Ai sensi di quanto previsto nell'Avviso, sul Conto Vincolato non sono previste spese di gestione e sulle somme depositate sullo stesso matureranno interessi calcolati nella misura di [...], come proposto dal Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e liquidati [trimestralmente/semestralmente], al netto di eventuali oneri fiscali dovuti in relazione al Conto Vincolato.

6.4. Come previsto nell'Avviso e nel Contratto di Pegno, il pegno sarà costituito, in favore del Finanziatore, a garanzia delle prime Perdite del Portafoglio, registrate in qualsiasi momento a partire dal Periodo di Ramp-Up, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior.

6.5. Le Parti rinnoveranno l'atto di pegno sul Cash Collateral, secondo le modalità richieste dal Finanziatore entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio per un importo pari all' 80% della Tranche Junior del Portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel Periodo di Ramp-Up. L'eventuale maggior importo sarà liberato dal Finanziatore a favore di FI.L.S.E. come previsto all'art. 5.12. Al nuovo pegno sarà allegato l'elenco definitivo dei Finanziamenti costituenti il Portafoglio. Il Finanziatore potrà richiedere il rinnovo del pegno anche durante il periodo di Ramp-Up, alla presentazione delle comunicazioni trimestrali di cui all'art. 5.2 del presente Accordo Convenzionale sulla base dei dati ivi forniti.

6.6. Per quanto qui non disciplinato, si rinvia a quanto previsto nell'Avviso e nel Contratto di Pegno.

ART. 7— OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRI IMPEGNI DEL FINANZIATORE [eventualmente integrabili in base ad accordo tra le Parti]

7.1. Entro il 20 Aprile 2016 ed entro il 20 Luglio 2016 e poi, unitamente alla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, il Finanziatore invierà a FI.L.S.E. un documento informativo che identifichi per ciascun Finanziamento erogato:

- a) le informazioni anagrafiche (ragione sociale dell'Impresa, codice identificativo interno (NDG), codice interno Finanziamento);
- b) informazioni necessarie per il calcolo dell'ESL da parte di FI.L.S.E. (importo erogato, data erogazione, durata, tasso);
- c) i principali dati contabili dell'Impresa finanziata (volume di fatturato);
- d) la classe di merito creditizio attribuita alle Imprese (probabilità di default o classe interna di rating o classe equivalente esterna Standard&Poor's) al momento della concessione del Finanziamento e al momento di invio di ciascun documento informativo inviato a FI.L.S.E. ai sensi del presente art. 7.1. calcolata secondo le procedure del Finanziatore;

- e) le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun Finanziamento erogato;
- f) l'eventuale classificazione del Finanziamento quale Finanziamento in Default;
- g) il Codice di attività dell'impresa secondo la classificazione ATECO 2007;
- h) le altre informazioni di dettaglio inserite nella tabella "Tracciato informativo", allegata al presente Accordo.

7.2. Successivamente alla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio con cadenza periodica (trimestrale/semestrale a scelta del Finanziatore), il Finanziatore si impegna altresì a fornire un documento informativo contenente i seguenti dati per ciascun Finanziamento erogato:

- a) codice identificativo interno (NDG) e codice interno Finanziamento;
- b) debito residuo del Finanziamento;
- c) numero/importo di rate scadute e non pagate;
- d) a scelta del Finanziatore, in sostituzione della Comunicazione di Escussione come definita nel Contratto di Pegno, per ogni Finanziamento classificato come Finanziamento in Default: indicazione specifica dello stato di default, sconfinò, inadempienza probabile, sofferenza, con indicazione di eventuale allocazione ed escussione delle Perdite.

7.3. Inoltre, il Finanziatore si impegna a:

- a) tenere informata FI.L.S.E. su eventuali circostanze rilevanti, di cui venga a conoscenza, che, ai sensi della Disciplina di Riferimento e del D.Lgs. 123/98, possano comportare la revoca dell'Aiuto da parte di FI.L.S.E. mediante comunicazione da inviarsi a FI.L.S.E. senza indugio al verificarsi dell'evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione;
- b) comunicare a FI.L.S.E. l'eventuale decisione di rinegoziare con un'Impresa finanziata e il cui Finanziamento non sia stato classificato come Finanziamento in Default, la durata o altre condizioni essenziali del Finanziamento purché tutto ciò avvenga con il preventivo nulla osta di FI.L.S.E. che farà pervenire le proprie osservazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione – restano escluse dal preventivo nulla osta le rinegoziazioni che derivino da provvedimenti di legge o accordi generali (es. Moratorie ABI) ovvero ancora iniziative generalizzate della banca (es. connessi ad eventi calamitosi);
- c) in caso di classificazione di un Finanziamento come Finanziamento in default e/o di risoluzione del contratto di finanziamento, e comunque in ogni caso in cui provveda ad escutere la garanzia di FI.L.S.E., ad esperire tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito, anche nell'interesse di FI.L.S.E., secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente Accordo Convenzionale;
- d) a fornire a FI.L.S.E., su sua richiesta, aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei crediti;

- e) a comunicare a FI.L.S.E. gli estremi di società terze eventualmente incaricate del recupero dei crediti e diverse da quelle già attualmente incaricate dal Finanziatore;
- f) utilizzando il foglio di calcolo fornito da FI.L.S.E. con riferimento al calcolo dell'ESL e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa in sede di domanda di finanziamento, a verificare prima dell'erogazione che non sia superata la soglia "de minimis".

ART. 8— IMPEGNI DEL FINANZIATORE RELATIVI AL CONTENUTO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

8.1 Il Finanziatore si impegna a inserire, in conformità alla Disciplina di Riferimento, nel contratto di Finanziamento:

- (1) nella parte relativa alle dichiarazioni dell'Impresa, che la stessa:
 - a) prende atto del contenuto e della natura delle informazioni e dei dati che ai sensi del presente Accordo Convenzionale ed in particolare dell'art. 7, il Finanziatore trasmetterà a FI.L.S.E. ed accetta che gli stessi vengano trasmessi FI.L.S.E., nel rispetto degli adempimenti informativi previsti, al riguardo, in capo al Finanziatore;
 - b) prende atto che la concessione delle garanzie pubbliche si inserisce nell'ambito degli interventi regionali di incentivazione e sviluppo delle imprese Liguri ed è regolata, oltre che dalla Disciplina di Riferimento, dal D.Lgs. n. 123/1998;
 - c) prende atto che in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la domanda di finanziamento ai sensi della Disciplina di Riferimento o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso all'Aiuto e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca dell'Aiuto regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel contratto di Finanziamento, FI.L.S.E., ove previsto, potrà adottare provvedimento di revoca dell'Aiuto e del relativo beneficio inteso come valore economico della garanzia rilasciata a costo zero, ferma restando la sua validità nei confronti del Finanziatore;
 - d) dichiara di essere a conoscenza che nel caso di revoca dell'Aiuto da parte di FI.L.S.E., il credito derivante dalla restituzione della garanzia escussa nonché quello derivante dal recupero dell'Aiuto indebitamente fruito vantato da FI.L.S.E. sono assistiti da privilegio generale ai sensi del D.lgs. n. 123/98. A tal fine sarà FI.L.S.E. a procedere al recupero dell'Aiuto nei modi di legge anche mediante iscrizione a ruolo;
- (2) nella parte relativa agli obblighi dell'Impresa finanziata che la stessa, tra le altre cose:
 - a) si impegna ad utilizzare il Finanziamento per gli scopi di cui all'art. 4.1 lettera g) dell'Avviso;

- b) si impegna ad autocertificare la sussistenza dei requisiti di cui agli art. 4.1 lettera b) e 4.2. dell'Avviso;
- c) si impegna a trasmettere, per la parte di competenza, al Finanziatore le informazioni e i dati di cui al comma (1) (a) del presente articolo; e si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla Disciplina di Riferimento.

ART. 9 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ

9.1. Durante il Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore dovrà procedere ad effettuare le attività promozionali e di pubblicità ed in particolare:

- a) informativa generalizzata alle Imprese (circolari, newsletter, sito internet);
- b) selezione di Imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio;
- c) contatto diretto con le Imprese selezionate.

ART. 10 - REVOCA DEGLI AIUTI

10.1 Il Finanziatore prende atto che, al ricorrere di una o più cause di revoca, regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel contratto di Finanziamento, FI.L.S.E. potrà adottare nei confronti delle Imprese finanziate il provvedimento di revoca dell'Aiuto e del relativo beneficio, inteso come valore economico della garanzia rilasciata a costo zero. Le Parti concordano che la predetta revoca non inciderà in alcun modo sull'effettività dell'operazione di Tranché Cover nel suo insieme e, in particolare, del pegno sul Cash Collateral costituito in garanzia a favore del Finanziatore.

ART. 11 – ESCUSSIONE DEL PEGNO

11.1 Le modalità e i tempi di escussione del pegno sono quelle disciplinate, come previsto ai sensi dall'art. 14 dell'Avviso, all'art. 4 del Contratto di Pegno, cui si rinvia.

ART. 12. - PROCEDURE DI RECUPERO

12.1. Il Finanziatore, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente art. 11 svolgerà l'ordinaria attività di gestione e recupero dei crediti derivanti dai Finanziamenti, nei modi e nei tempi valutati opportuni compatibilmente con la normativa vigente e in linea con le policy interne dello stesso Finanziatore.

12.2. Il Finanziatore, secondo quanto precede ed attenendosi alle proprie procedure interne di gestione dei crediti, in caso di classificazione di un Finanziamento come Finanziamento in Default e/o di risoluzione del contratto di finanziamento, e comunque in ogni caso in cui provveda ad escutere la garanzia di FI.L.S.E., esperirà tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito.

12.3. Al fine di consentire al Finanziatore le attività di gestione e recupero dei crediti derivanti dai Finanziamenti, FI.L.S.E. col presente atto, conferisce al Finanziatore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché il Finanziatore in nome proprio e per conto e nell'interesse anche di FI.L.S.E. possa:

- procedere, in caso di ritardo o inadempimento dell'Impresa finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, degli importi dovuti, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi;
 - b. promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo cura, in caso di revoca, di far valere la posizione privilegiata del credito vantato da FI.L.S.E. afferente la garanzia escussa ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.lgs. n. 123/1998;
 - c. curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
- fare, anche se qui non specificato, tutto quanto riterrà necessario, utile, opportuno per il buon espletamento del mandato;
- definire eventuali accordi transattivi con le Imprese finanziate, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune nel rispetto di quanto previsto dalle proprie policy interne per la gestione di esposizioni deteriorate.

In caso sia necessario agire in rappresentanza di FI.L.S.E., il potere rappresentativo sarà oggetto di specifico mandato con rappresentanza o specifica procura.

12.4. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nel proprio e nell'interesse di FI.L.S.E., ai sensi dei precedenti commi, saranno imputate ai sensi di quanto stabilito nell'art. 6 del Contratto di Pegno.

12.5. Solo successivamente all'escussione delle somme dovute a titolo di Perdita Definitiva, FI.L.S.E., salvo diversi accordi tra le parti, è surrogata ai sensi dell'art. 1203, comma 1 n.3) del codice civile in tutti i diritti derivanti dal contratto di Finanziamento e dalle eventuali garanzie personali o reali ad essi accessorie, nei limiti della quota oggetto di escussione. Eventuali ulteriori azioni di recupero saranno svolte da FI.L.S.E. in autonomia. Resta inteso che la surroga di FI.L.S.E. nei diritti derivanti dal contratto di Finanziamento e dalle garanzie accessorie, sarà limitata al credito esistente al momento dell'escussione delle somme dovute a titolo di Perdita Definitiva, in tutti i casi in cui le procedure di recupero, sia giudiziali sia stragiudiziali o bonarie, abbiano comportato la rinuncia parziale o totale del credito a seguito di transazioni, cessioni, remissioni o

surrogazioni.

ART. 13 - DURATA

La durata del presente Accordo è stabilita, per ciascun Finanziatore, in base alle proprie modalità operative, coerentemente con una delle seguenti opzioni:

OPZIONE A: 13.1 Il presente Accordo Convenzionale entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e scadrà quando (i) il Finanziatore sia pervenuto all'individuazione della Perdita Definitiva relativa a tutti i Finanziamenti in Default, e (ii) siano state liberate le eventuali somme residue ancora costituite in pegno sul Conto Vincolato (come meglio dettagliato nel Contratto di Pegno). In tale momento FI.L.S.E. e il Finanziatore si riterranno liberi da ogni e qualsiasi impegno reciproco relativo al Tranché Cover e, salvo diversi accordi tra le Parti, FI.L.S.E. sarà surrogata nei diritti del Finanziatore nei confronti dell'Impresa, ove esistenti, e potrà esercitare in proprio ogni ulteriore azione di recupero contro l'Impresa inadempiente.

OPZIONE B: 13.1 Il presente Accordo Convenzionale entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31 Dicembre 2021.

13.2. Se, alla data di scadenza, sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle relative procedure di recupero, giudiziale o stragiudiziale, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del Cash Collateral, a copertura della Tranche Junior, verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in essere anche se non in fase di contenzioso ovvero non ancora qualificati quali Finanziamenti in default, così come di quelli in default. Tale valore verrà calcolato alla data di scadenza indicata all'articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

ART. 14 – RISOLUZIONE

14.1. FI.L.S.E. si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Convenzionale in caso di grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Si considera grave inadempimento il verificarsi di uno dei seguenti casi non rimediati entro 30 giorni, previa diffida:

- inesistenza di uno o più requisiti (come previsti all'art. 7 dell'Avviso) indicati in sede di gara al momento della stipula del presente Accordo Convenzionale;
- reiterato mancato rispetto degli obblighi di cui agli art. 7 e 8 del presente Accordo Convenzionale;

- violazione dell'art. 16.5. del presente Accordo Convenzionale in merito al divieto di cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo;
- ingiustificato inadempimento, non dipendente da causa di forza maggiore, da parte del Finanziatore, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo Convenzionale, nei casi sopradetti, sarà comunicata da FI.L.S.E. al Finanziatore mediante lettera raccomandata a.r. e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

14.2. In qualsiasi caso di risoluzione, il presente Accordo Convenzionale conserverà efficacia per i Finanziamenti in Default alla data di risoluzione e sino alla loro totale estinzione.

ART. 15 — IMPEGNO DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Gli impegni di riservatezza e privacy sono regolati secondo le modalità operative adottate da ciascun Finanziatore, da indicare al presente articolo, e comunque nel rispetto della normativa in vigore.

ART. 16 – VARIE

16.1. Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo Convenzionale dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.

16.2. Il presente Accordo Convenzionale, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo Convenzionale risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo Convenzionale medesimo.

16.3. In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

16.4. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo Convenzionale non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

16.5. E' fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo Convenzionale e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo Convenzionale, ad eccezione delle cessioni a garanzia derivanti da

clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio CDP, BEI o similari, nonché le cessioni e gli incarichi per lo svolgimento delle attività di recupero.

16.6. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo Convenzionale necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 17 — COMUNICAZIONI

17.1. Qualsiasi comunicazione e/o informazione relativa al presente Accordo Convenzionale dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, ovvero posta elettronica certificata (anche senza firma digitale), e sarà efficace alla ricezione della stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:

- (A) a FI.L.S.E.: [•];
- (B) al Finanziatore: [•].

ART. 18— ONERI TRIBUTARI, COSTI E SPESE

18.1. Qualsiasi costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dal presente Accordo Convenzionale o comunque connesso all'esecuzione dello stesso è a carico del Finanziatore. Gli oneri relativi alla registrazione del presente Accordo Convenzionale in caso d'uso saranno a carico della parte che vi procede.

ART. 19 — FORO COMPETENTE

19.1. Per ogni controversia che derivasse a FI.L.S.E. o a Regione dall'applicazione del presente Avviso dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Per FI.L.S.E. _____

Per il Finanziatore _____

Allegati

- Avviso
- Tabella "Tracciato informativo"